



# Comune di Cavaglio d'Agogna

Via Roma, 1 – C.A.P. 28010 P. IVA: 00288380033

tel. (0322)806114

fax (0322)806115

e-mail: [cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it](mailto:cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it)

---

N. 17/2021 Reg. Ord.

N. 269 Prot. del 22/01/2021

OGGETTO: Copertura in cemento-amianto (Eternit) posta su immobile sito in Omissis e contraddistinto al catasto al Foglio Omissis Particella n. 599 – proroga Ordinanza n. 24/2020

## IL SINDACO

Vista la nota dell'A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento di Novara – Sede Operativa di Novara pervenuta in data 09.03.2020 al prot. 1035, relativa ad un sopralluogo effettuato in data 11.02.2020 presso la proprietà dei Signori omissis per la verifica della copertura posta sul fabbricato, dal quale è risultato che la copertura oggetto di accertamento, è costituita da lastre ondulate tipo "eternit" in cemento-amianto in uno stato di conservazione scadente;

Vista la relazione redatta dell'ASL No – Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. 8862/20/SISP del 17.02.2020 nella quale per lo stato dei manufatti si ritiene necessario che venga effettuato un intervento di bonifica della copertura entro 12 mesi dalla valutazione;

Tenuto conto che con la sopra richiamata nota l'A.R.P.A. Piemonte ha richiesto l'adozione da parte dell'Autorità Comunale di provvedimenti nei confronti della proprietà, finalizzati all'esecuzione degli interventi di bonifica delle lastre in eternit di cui trattasi entro dodici mesi dalla valutazione, essendo le stesse in stato di conservazione scadente ed essendo stato rilevato un livello medio di esposizione alle fibre di amianto per la popolazione;

Dato atto che è scientificamente provato che l'amianto, minerale naturale, a struttura fibrosa, è gravemente nocivo per la salute dell'uomo in quanto l'esposizione alle fibre di amianto, potenzialmente inalabili, è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;

Richiamata la normativa di settore:

- Legge 27 marzo 1992 n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici;
- D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 114 "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto";
- Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n. 7, esplicativa del D.M. 06/09/1994;
- Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento amianto;
- Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, concernente l'ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto;
- D. Lgs. 25 luglio 2006 n. 257, attuativo della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 ad oggetto "Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia e resinoidi presenti in utenze civili da parte di privati cittadini";

Ritenuto pertanto che, a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l'emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei confronti delle proprietà dell'immobile di che trattasi al fine di imporre le azioni richieste dagli Enti preposti nelle loro relazioni a seguito dei sopralluoghi effettuati;

Vista l'Ordinanza n. 24/2020 del 19.11.2020;

Vista la richiesta di proroga registrata al prot. 4618 del 21.12.2020;

Vista la Legge Regionale del 14 ottobre 2008 n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto";

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs 267/2000 e s.m. e i.,

## **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa, ai Signori: Omissis, contraddistinto al catasto al Foglio Omissis Particella n. 599, a copertura della quale sono presenti lastre in cemento-amianto (eternit) in stato di conservazione scadente, di provvedere entro 150 (centocinquanta) giorni a quanto segue:

1. Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte delle coperture in cemento-amianto.
  
2. Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni intervento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto.

3. Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nell'edificio.

#### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e venga:

- Omissis
- Trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale – sede;
- Trasmessa all'A.S.L. NO Igiene e Sanità Pubblica – Viale Roma n. 7/D – Novara  
Pec: protocollo generale@pec.asl.novara.it
- Trasmessa all'Arpa Piemonte – Dipartimento di Novara – Viale Roma n. 7/E-D  
Pec: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

#### RENDE NOTO

Che la violazione di quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento Edilizio;

Che trascorsi i termini sopra indicati, il Comune di Cavaglio d'Agogna potrà procedere con l'intervento sostitutivo con le modalità indicate agli articoli 67 e 68 del vigente Regolamento Edilizio;

#### INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione della presente, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

IL SINDACO  
Ing. Gian Angelo Zoia